



CITTA' DI LATIANO

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA SINDACALE

n°7 del 15 Settembre 2023

Oggetto: *Misure a tutela della sicurezza urbana e di salute pubblica, per la disciplina degli orari e delle modalità di diffusione sonora e musicale, sulla vendita di bevande, per la prevenzione di comportamenti di inciviltà urbana. – PROROGA.*

PREMESSO CHE con l'Ordinanza Sindacale n.5 del 10 luglio 2023 venivano adottate le misure a tutela della sicurezza urbana e di salute pubblica, per la disciplina degli orari e delle modalità di diffusione sonora e musicale, sulla vendita di bevande, per la prevenzione di comportamenti di inciviltà urbana;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n.96 del 29/08/2023 veniva approvato il programma di massima per lo svolgimento delle iniziative collegate alla "Fiera di Ottobre edizione 2023" ed alla "XLV Sagra ti li stacchioggi";

ATTESO che l'art.6, comma1, lett. h) della legge 26 ottobre 1995 n.447 prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limite di immissione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno;

CONSIDERATO CHE: l'ingente flusso di persone nelle zone interessate anche alla c.d. "movida" serale e notturna, gli assembramenti di persone, di avventori e clienti nelle adiacenze delle attività, sono caratterizzate dagli atteggiamenti incivili sopra evidenziati e risultano pregiudizievoli della incolumità delle persone, del decoro urbano, dell'igiene della sanità e della sicurezza urbana in generale;

tali circostanze assumono oramai proporzioni non controllabili e riconducibili alla sola attività di prevenzione, con il potenziale rischio di commissione di illeciti e di concreto pregiudizio della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica;

- risulta pertanto necessario garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo ed alle occupazioni dei residenti ed alla quiete pubblica in generale attraverso il contenimento delle emissioni sonore e degli schiamazzi e delle grida di avventori, il decoro urbano, l'igiene e la pulizia delle aree evitando l'abbandono indiscriminato di rifiuti sul posto, attraverso l'adozione di specifiche misure preventive e correttive, stante l'assenza di specifici strumenti normativi e data la insufficienza dei rimedi "ordinari" di intervento offerti dall'ordinamento;

- si rende altresì necessario disciplinare specificamente sia le fasce orarie di diffusione sonora e musicale sia il rispetto dei limiti delle emissioni sonore all'interno ed all'esterno dei locali;

RICONOSCIUTA in ogni caso la necessità di rendere compatibili le esigenze delle parti interessate di convivenza tra cittadini residenti ed attività imprenditoriali, nel pieno rispetto delle norme, provvedendo al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti con opportune e specifiche misure preventive finalizzate:

alla tutela della salute e del riposo dei residenti contro i rischi derivanti da un continuo disturbo del riposo nelle ore notturne, contenendo i fenomeni di inquinamento acustico;

al contenimento dei problemi di igiene e pulizia degli spazi pubblici, arginando le possibili e concrete situazioni di rischio evidenziate, al fine di prevenire comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza che si possono manifestare nelle ore notturne e nelle zone particolarmente attrattive;

ad incrementare la consapevolezza e la sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze della corretta fruizione degli spazi urbani ed al rispetto dei beni culturali;

RILEVATA ed accertata la condizione di ordinario prevedibile pericolo che potrebbe minacciare la sicurezza urbana correlati al verificarsi degli eventi descritti, strettamente correlati alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini;

VISTA la legge n. 447/1995, il DPCM n. 215/1999, il DPCM 14/11/1997, IL DPR n.227/2011, la L.R n. 3/2002, disciplinanti la materia del contenimento e la riduzione del rumore acustico ambientale;

RITENUTO necessario pertanto, nelle more dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera a) Legge n. 447/1995 e nelle more della rivisitazione del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera e) Legge n. 447/1995, disciplinare provvisoriamente le attività rumorose di spettacolo e di intrattenimento al fine dei controlli necessari;

RITENUTO e PRECISATO che la vigente normativa prevede che nel caso in cui il Comune non abbia adottato il documento di classificazione acustica del territorio comunale trovano applicazione i limiti fissati dal DPCM 14/11/1997 e, trovano applicazione i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 01/03/1991, ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto (norme transitorie), ossia la classificazione dello stesso in quattro classi definite "brevi manu" attraverso il PRG Comunale di cui alla seguente tabella:

ALLEGATO

Tabella A - classificazione del territorio comunale (art. 1)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densita' di popolazione, con limitata presenza di attivita' commerciali ed assenza di attivita' industriali e artigianali
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densita' di popolazione, con presenza di attivita' commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita' artigianali e con assenza di attivita' industriali; aree rurali interessate da attivita' che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV - aree di intensa attivita' umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita' di popolazione, con elevata presenza di attivita' commerciali e uffici, con presenza di attivita' artigianali; le aree in prossimita' di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita' di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita' industriali e prive di insediamenti abitativi

Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attivita' umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attivita' umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	70
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

VISTO il TUEL n. 267/2000 ed in particolare dell'art 50 c.5 ed art. 54 c.4, così come emendato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2011;

VISTO il DPCM 1 marzo 1991 relativo ai “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;

VISTO il DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”;

VISTO il DPCM n.215 16 aprile 1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

VISTO il D.L. 117/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L. 23/5/2008 n.92;

VISTO l'art. 2 lett. b) ed e) del DM 5 agosto 2008;

VISTO il Decreto 24 luglio 2008 N. 125;

VISTA la legge n. 689/1981 art. 16 c. 2;

VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94 art. 3 c.6 e c.7

PRESO ATTO dell'adozione per gli anni precedenti di apposite Ordinanze Sindacali, in materia di *"misure a tutela della sicurezza urbana e di salute pubblica, per la disciplina degli orari e delle modalità di diffusione sonora e musicale, sulla vendita di bevande, per la prevenzione di comportamenti di inciviltà urbana"*;

RITENUTO opportuno per l'anno 2023 adottare provvedimento in materia;

Per le motivazioni espresse,

ORDINA:

1. al fine di contrastare i comportamenti di sostanziale inciviltà determinati dall'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro ed in lattine in alluminio, ai titolari di attività commerciali in sede fissa, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari delle attività di vendita e/o somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati, nonché ai titolari di distributori automatica di cibi e bevande, è vietato effettuare la vendita per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o in lattine di alluminio, dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo;
2. è vietato consumare in luogo pubblico, dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, bevande alcoliche o superalcoliche contenute in bottiglie di vetro e o in lattine di alluminio;
3. è vietato altresì abbandonare sul suolo pubblico e fuori dagli appositi contenitori i rifiuti derivanti dal consumo di alimenti e bevande;
4. ai titolari di esercizi pubblici, artigianali, alimentari, è consentita la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori in vetro o in lattine di alluminio, purché essa avvenga contestualmente alla vendita di beni alimentari ed esclusivamente per il consumo immediato all'interno ed all'esterno dei locali, esclusivamente negli spazi di pertinenza delle attività qualora trattasi di aree oggetto di occupazione regolarmente concessa;
5. I titolari di attività commerciali in sede fissa, di esercizi artigianali alimentari, delle attività di vendita e/o somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di attività artigianali, anche avvalendosi di proprio personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività di impresa, alla prevenzione dei rischi ed alla mediazione dei conflitti, secondo quanto previsto dalla legge n. 94/2009 art. 3, hanno l'obbligo di:
 - a) assicurare, sia durante lo svolgimento delle attività che al termine delle stesse, la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti delle aree esterne ed adiacenti alla propria attività, ed in particolare vetro, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori e/o frequentatori dei locali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti ed assimilati del Comune di Latiano;
 - b) esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle

emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio pubblico e privato;

6. E' vietata la diffusione di musica con impianti sonori di qualsiasi tipo durante gli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale nel raggio di 200 metri dalla sede della manifestazione o in punti che possano arrecare disturbo alla manifestazione stessa;

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisca reato, si fa divieto di porre in essere tutti quei comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana causati senza necessità o dovuti a mancanza di precauzione quali, a titolo esemplificativo, l'abbandono di rifiuti - bottiglie in vetro e lattine in particolare - gli schiamazzi, le grida, gli imbrattamenti dei muri, dei monumenti ed in generale degli spazi pubblici e del patrimonio privato, dei manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, segnaletica stradale, ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di ogni tipo e forgia ed insozzamenti delle pubbliche vie anche con "sostanze biologiche";

8. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli, è consentita la diffusione sonora di intrattenimento musicale esterna con l'impiego di impianti elettroacustici di amplificazione sonora e relativi diffusori, musica dal vivo, piano bar, derivante dai pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali e di vendita e somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande nel periodo previsto dal 16 settembre al 1 ottobre c.a. fino alle ore 01,00 del giorno successivo, con la considerazione che non possono essere superati i limiti indicati nella tabella di cui sopra; è vietato effettuare diffusione sonora musicale oltre gli orari indicati e sino alle ore 8,00 dello stesso giorno;

09. Il medesimo divieto si applica alla attività di intrattenimento musicale con l'impiego di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione musicale svolta all'interno del pubblico esercizio di somministrazione, di circoli privati, attività commerciali, attività artigianali; a tal proposito i titolari delle attività di cui al presente articolo, dovranno dotarsi propedeuticamente all'avvio dell'intrattenimento musicale e dell'utilizzo dei relativi impianti, della relazione di cui al DPCM n.215/1999 e, se necessario, attuare interventi di insonorizzazione del locale e l'apposizione di limitatori agli impianti elettroacustici di diffusione sonora, tarati e certificati da tecnici competenti in acustica;

10. Le attività di diffusione sonora e musicale svolta all'esterno dell'attività, su aree pubbliche e private, anche attraverso l'installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni ai locali, determinano l'obbligo per i titolari di dotarsi, propedeuticamente all'avvio dell'attività, della relazione previsionale di impatto acustico di cui alla Legge n.447/1995 e potranno esercitarsi esclusivamente nel rispetto dei valori limite di emissione - Tabella B - Leq in dB(A) del DPCM 14-11-1997 relativo alla specifica classe di destinazione acustica d'uso del territorio - zonizzazione acustica e dei valori limite di immissione - Tabella C - DPCM 14- 11-1997;

11. Le attività di diffusione sonora con impianti elettroacustici di amplificazione, ritenute attività rumorose a carattere temporaneo, sia all'interno dei locali che nelle aree esterne - pubbliche e private - sono in ogni caso soggette a comunicazione al Comune di Latiano; si specifica altresì che sulla base delle prescrizioni tecniche e documentali previste dal presente atto ed ai precedenti punti 10 ed 11, il tecnico competente in acustica ambientale, dovrà certificare e dichiarare la conformità alle prescrizioni previste ed esistenti e , laddove richiesto dall'Amministrazione Comunale, sarà imposta la verifica ed il monitoraggio dell'inquinamento acustico a spese del titolare dell'esercizio, presso gli ambienti abitativi più esposti, considerati recettori sensibili;

12. Durante le attività di diffusione sonora e musicale svolta all'esterno dell'attività, su aree pubbliche e private, anche attraverso l'installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni ai locali è assolutamente vietato effettuare balli musicali di qualsiasi genere;

13. Per le manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale, nonché quelle patrocinate con delibera di giunta, è ugualmente disposta la deroga al limite delle emissioni sonore di cui alla Legge n.447/1995 e alla Legge Regionale 12.02.2002 n.3.

E' FATTO OBBLIGO AI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI/ALTRI SOGGETTI:

- Di osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni indicate nella presente ordinanza; di rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature, dotate di certificazione di corretta installazione e taratura, idonee a limitare la potenza della sorgente sonora;
- di rispettare rigorosamente il contenimento delle emissioni sonore e comunque di non superare i valori minimi previsti nella predetta tabella;
- di munirsi ed esibire alle forze dell'ordine, in caso del loro intervento, dalla documentazione sotto elencata e redatta dal Tecnico abilitato:
 - Documento di previsione di impatto acustico ambientale, relativo all'utilizzo degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, ai sensi dell'art.8 della L.447/85 e s.m.i., comprovante il rispetto dei valori limiti per le immissioni sonore anche con l'installazione di "limitatori di pressione sonora omologati" che garantiscono il corretto utilizzo degli impianti e agevolino i controlli necessari;
 - documento di verifica dei requisiti degli impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora ai sensi del D.C.P.M. 215/99, comprovante il rispetto dei valori limiti;
 - di inserire un limitatore di decibel nel rispetto della taratura, nel caso vengano utilizzati impianti diversi da quelli in dotazione nei locali, con l'onere di comunicare al momento della presentazione della richiesta di intrattenimento, il nominativo del responsabile del suono;
 - di verificare il rispetto alle limitazioni sonore alla prima abitazione più vicina allo svolgimento dell'attività dell'intrattenimento.

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono vigenti sino al 1 ottobre 2023.

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice penale, le sanzioni previste dalla L.R. nr.24 del 16 Aprile 2015 e le sanzioni previste dal T.U.L.P.S., l'inosservanza dei provvedimenti previsti nella presente Ordinanza e delle fattispecie di condotte ivi descritte, viene applicato il regime sanzionatorio previsto dalla delibera di G.C. n. 87 del 20 Giugno 2017 che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa in misura ridotta, secondo gli importi in essa indicati e di seguito riportati per ogni fattispecie violata, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

1. Per la violazione delle fattispecie dei punti 1, 5, lett. a. e lett. B, e 6 è prevista la sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 - pagamento in misura ridotta € 200,00; in caso di seconda violazione accertata nell'arco dell'anno per l'art. 5 lett. a., in aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da uno a tre giorni;
2. Per la violazione delle fattispecie di cui al punto 2 e 3, è prevista la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00, - pagamento in misura ridotta € 50,00;
3. Per la violazione delle fattispecie di cui al punto 3 e 4, escluso l'insozzamento, è prevista la sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 - pagamento in misura ridotta € 200,00; in aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, che avverrà in danno del trasgressore.
4. Per la violazione delle fattispecie di cui al punto 8 relativo all'insozzamento delle pubbliche vie è prevista la sanzione pecuniaria - pagamento in misura ridotta di €. 500,00 - secondo quanto previsto dall'art. 3 c.6 della legge n.94/2009.
5. Per le violazioni delle fattispecie di cui al punto 6, 8 e 9 è prevista la sanzione pecuniaria - pagamento in misura ridotta € 516,46; in aggiunta alla sanzione pecuniaria ed all'atto dell'accertamento da parte del personale preposto al controllo, si applica la sanzione accessoria della immediata sospensione delle attività di diffusione sonora e di sequestro amministrativo degli impianti per giorni 2 con affidamento in giudiziale custodia al titolare

dell'attività principale di vendita o somministrazione. In caso di seconda violazione accertata nell'arco dell'anno, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività da uno a tre giorni.

6. L'assenza delle documentazioni tecniche previste e delle eventuali prescrizioni imposte ai punti 10 – 11 - 12, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria- pagamento in misura ridotta di € 516,46; all'atto dell'accertamento e dei controlli gli Organi di vigilanza intimano formalmente all'esercente - che è tenuto ad ottemperare - la immediata sospensione delle attività in argomento.

Tutti gli Organi di Polizia e di controllo sono incaricati della osservanza della presente Ordinanza ed in via prioritaria, la Polizia Municipale e il personale di ispezione e vigilanza della ASL e della ARPA PUGLIA e, all'accertamento della violazione e applicazione delle sanzioni previste.

La presente Ordinanza è altresì comunicata al Sig. Prefetto di Brindisi e alla locale Caserma dei Carabinieri e pubblicata sul sito Internet www.comune.latiano.br.it, all'Albo Pretorio e affissa nelle bacheche comunali, per 30 giorni, nonché resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti e con altri mezzi di comunicazione.

II SINDACO
(Avv. Cosimo MAIORANO)